



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “ S. Ignazio da Santhià “

Piazza Giovanni XXIII N. 5 - Tel. 016194386 Cod. Fisc. 93005210021 Cod. Mecc.

VCIC803002 – Sito www.icsanthia.edu.it - E-mail : vcic803002@istruzione.it

Pec. vcic803002@pec.istruzione.it

13048 SANTHIA' (VC)

Prot. n. 8173 / 2026

Santhià, lì 25/06/2026

PROTOCOLLO per la VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI, per lo SVOLGIMENTO DELL'ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE e per la CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE

(Documento approvato dal Collegio docenti con delibera n. 51 del 14/05/2026

Dal Consiglio di Istituto con delibera n. 84 del 21/05/2026)

1. PRINCIPI GENERALI

Oggetto e finalità della valutazione

Il D.lgs. 62/2017 ha apportato innovazioni al sistema di valutazione, alla certificazione delle competenze e allo svolgimento dell'esame conclusivo del primo ciclo di istruzione.

Nel presente documento – che fa parte integrante del PTOF – vengono raccolte le disposizioni normative in esso previste insieme ai criteri di valutazione con relativi indicatori e descrittori deliberati dal Collegio dei docenti.

Il citato decreto sancisce i seguenti principi che devono presiedere alla valutazione:

- la valutazione ha per oggetto il processo formativo e i risultati di apprendimento delle alunne e degli alunni;
- ha finalità formativa ed educativa e concorre al miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo degli stessi;
- documenta lo sviluppo dell'identità personale e promuove l'autovalutazione di ciascuno in relazione alle acquisizioni di conoscenze, abilità e competenze.

La valutazione accompagna il percorso educativo-didattico che, sulla base delle verifiche e dei relativi esiti, consente di rilevare i punti di forza e di debolezza del singolo studente e permette di proporre percorsi di recupero e approfondimento, tenendo conto degli apprendimenti significativi, acquisiti anche in situazioni di apprendimento non formale e informale.

I tempi della valutazione

La valutazione è parte integrante del processo educativo e monitora oltre agli apprendimenti degli allievi anche l'intervento didattico al fine di operare con flessibilità sul progetto educativo-didattico.

Permette quindi ai docenti di:

- offrire all'alunno l'aiuto necessario per superare le difficoltà
- predisporre piani individualizzati per i ragazzi in difficoltà di apprendimento
- predisporre attività di potenziamento per gli alunni che mostrano "eccellenze" nelle singole discipline.

Iniziale/valutazione diagnostica: si colloca nella prima fase dell'anno scolastico, ha una funzione di natura diagnostica circa i livelli di partenza, in termini di abilità e conoscenze degli alunni. Le prove di verifica sono considerate come accertamento dei prerequisiti e non come prove di verifica ai fini della valutazione quadrimestrale. Si prevede la possibilità di elaborazione di prove condivise per classi parallele.

Intermedia/valutazione formativa: permette ai docenti, sulla base degli esiti delle verifiche somministrate, di calibrare di continuo ed adattare i percorsi formativi proposti alle reali esigenze degli alunni. Si prevede la possibilità di elaborazione di prove condivise per classi parallele.

Finale/valutazione sommativa: si colloca al termine di una frazione rilevante del lavoro scolastico (Quadrimestre). Restituisce ai docenti, agli allievi e alle famiglie un bilancio complessivo dell'apprendimento sia a livello di singolo alunno, sia a livello dell'intero gruppo classe. Si prevede la possibilità di elaborazione di prove condivise per classi parallele.

Suddivisione dell'anno scolastico

- **Scuola Primaria**, 2 quadrimestri:
 - I° periodo dall'avvio delle lezioni al 31 gennaio
 - II° periodo dal 1° febbraio al termine delle lezioni.
- **Scuola Secondaria di Primo Grado**, 2 quadrimestri:
 - I° periodo dall'avvio delle lezioni al 31 gennaio
 - II° periodo dal 1° febbraio al termine delle lezioni.

Modalità di valutazione degli apprendimenti

La valutazione del percorso formativo degli alunni viene effettuata dai docenti tramite la somministrazione di differenti tipologie di prove orientate ad un diverso scopo e legate a vari momenti dell'anno, secondo fasi e modalità così distinte:

a) Prove d'ingresso, come accertamento dei prerequisiti e non come prove di verifica ai fini della valutazione quadrimestrale, svolte tra la fine del mese di settembre e l'inizio del mese di ottobre al fine di:

- accertare il livello di conoscenze di cui gli alunni sono provvisti ad inizio di anno scolastico;
- fornire prime indicazioni in merito ad alunni che presentano difficoltà di apprendimento per i quali il Consiglio di classe potrà valutare la necessità di attuare percorsi didattici personalizzati;
- dare indicazioni in merito ad una programmazione di classe rispondente al curriculum, ma anche ai bisogni effettivi di ogni singolo alunno.

b) Prove intermedie, svolte a conclusione del primo quadrimestre scolastico, volte a monitorare l'andamento di quanto programmato.

c) Prove finali effettuate durante il mese di maggio, volte a definire gli esiti di quanto programmato.

Il docente valuta la scelta della **tipologia delle prove** (scritte, orali, pratiche, strutturate, semi-strutturate, compiti autentici ecc.) e **degli strumenti di valutazione delle stesse** (rubriche di valutazione, griglie di valutazione con punteggi, griglie di osservazione ecc.) sulla base degli obiettivi da verificare.

La somministrazione delle prove avviene periodicamente ogni volta che sia ritenuto necessario o opportuno dal docente, al fine di effettuare una continua e sistematica raccolta di informazioni sugli apprendimenti conseguiti dagli alunni e poter valutare i progressi in relazione alle conoscenze, alle abilità e alle competenze previste dal curriculum o dal percorso predisposto per il singolo alunno.

Gli esiti delle prove sono riportati tempestivamente sul registro elettronico.

Il docente valuta l'opportunità di somministrare prove di recupero agli alunni che non hanno raggiunto una valutazione sufficiente.

Per tutte le prove è prevista la possibilità di elaborazione di prove disciplinari e/o interdisciplinari condivise per classi parallele, laddove ne ricorrano le condizioni di fattibilità.

Strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento

Ai sensi dell'art. 4, co.4 e co.2, del DPR 275/99, il Collegio dei docenti decide di organizzare le attività finalizzate al recupero degli apprendimenti non conseguiti, mediante due modalità operative:

Sostegno in itinere

Il sostegno in itinere è assicurato da tutti gli insegnanti, in ognuna delle discipline insegnate, in relazione alle difficoltà che emergono nel corso del lavoro didattico. Gli alunni devono chiedere chiarimenti e/o integrazione di spiegazioni ed esercitazioni, al fine di non accumulare ritardi o difficoltà nello sviluppo delle competenze. Per il sostegno in itinere non occorrono prove particolari di verifica del superamento della difficoltà rilevata, trattandosi di normale differenziazione didattica. Le metodologie prevalentemente utilizzate saranno:

- ☐ Suddivisione degli alunni in piccoli gruppi di livello;
- ☐ Individualizzazione degli interventi didattici;
- ☐ Esercitazioni mirate;
- ☐ Attività di laboratorio;
- ☐ Sistema della Peer Education;
- ☐ Esercitazioni on line;
- ☐ ...

In particolare nel nostro Istituto, al fine di promuovere il miglioramento dei livelli di apprendimento il collegio dei docenti ha deliberato le seguenti strategie:

- Progetti curricolari di recupero e potenziamento dei livelli di apprendimento nelle ore di contemporaneità dei docenti di scuola primaria.
- Nel mese di febbraio al termine degli scrutini del Primo Quadrimestre viene programmato nel Piano Annuale delle Attività un periodo di settimane di recupero, potenziamento e consolidamento dei livelli di apprendimento raggiunti.
- Attivazione nel corso dell'anno scolastico, interventi didattici ed educativi che consentano il miglioramento dei livelli di apprendimento (anche mediante l'utilizzo di risorse interne, risorse PNRR, ...)

Dette strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento vengono documentate mediante registrino delle presenze.

Valutazione del comportamento degli alunni della scuola secondaria di primo grado (Art. 5 OM n.3 del 9/01/2025)

1. A decorrere dall'anno scolastico 2024/2025, salvo quanto stabilito dall'articolo 7, la valutazione periodica e finale del comportamento degli alunni della scuola secondaria di primo grado è espressa con voto in decimi, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 2, comma 5 del Decreto valutazione, fermo restando quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249.
2. Il voto attribuito al comportamento degli alunni in sede di scrutinio finale è riferito all'intero anno scolastico.
3. In sede di scrutinio finale, il consiglio di classe delibera **la non ammissione alla classe successiva o all'esame di Stato per gli alunni a cui è attribuito un voto di comportamento inferiore a sei decimi.**

La valutazione degli alunni con Bisogni Educativi Speciali (BES)

Criteri e modalità di verifica e valutazione

Si ritiene opportuno, all'interno di questo protocollo, fornire precisazioni in merito ai criteri e alle modalità di verifica e di valutazione degli apprendimenti che saranno adottati per gli alunni con Bisogni Educativi Speciali (BES). A livello generale, tali criteri e modalità risultano rigorosamente connessi ad un percorso educativo e didattico personalizzato; pianificati e condivisi da tutti i docenti coinvolti (Consiglio di classe o Team educativo), in accordo con la famiglia dell'alunno; documentati nel Piano Educativo Individualizzato (PEI, per alunni con Disabilità) o nel Piano Didattico Personalizzato (PDP, per alunni con DSA o altro BES).

La personalizzazione dei percorsi sarà necessaria ad evitare che la disabilità o il disturbo/difficoltà di apprendimento condizionino gli esiti dell'apprendimento, indipendentemente dalle abilità e/o conoscenze dell'alunno: tale modalità non dovrà quindi essere considerata agevolazione, ma atto di sostanziale equità.

Nello specifico, in linea con la normativa vigente, si chiarisce quanto segue:

Alunni con disabilità certificata (L. 104/1992)

Nella valutazione delle alunne e degli alunni con disabilità i docenti perseguono l'obiettivo dell'inclusione scolastica e dello sviluppo delle loro potenzialità nell'apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione; l'esercizio del diritto all'educazione e all'istruzione non può essere impedito da difficoltà di apprendimento.

I criteri e le modalità di verifica e valutazione degli apprendimenti sono strettamente correlati al percorso educativo e didattico personalizzato e non possono essere messi in relazione a standard qualitativi e/o quantitativi. Nel valutare gli esiti scolastici i docenti fanno riferimento a quanto definito ed esplicitato nel Piano Educativo Individualizzato (e nel Profilo Dinamico Funzionale integrato in esso PEI/PDF): tale documento, redatto congiuntamente dalla Scuola e dai Servizi socio-sanitari, in collaborazione con la famiglia, include tutti gli elementi che consentono di determinare effettivamente il conseguimento degli obiettivi didattici ed educativi individuati per l'alunno con disabilità.

Tutti gli insegnanti titolari della classe sono corresponsabili della valutazione dei risultati dell'azione educativa e didattica e dell'attuazione del PEI.

La valutazione degli alunni con disabilità certificata nelle forme e con le modalità previste dalle disposizioni in vigore è riferita alle attività e ai risultati di apprendimento disciplinare e al comportamento, sulla base del piano educativo individualizzato.

La valutazione degli alunni con disabilità certificata è considerata come valutazione dei processi e non solo come valutazione della performance.

La valutazione in decimi va rapportata alle Aree di Sviluppo del PEI, che costituisce il punto di riferimento per le attività educative a favore dell'alunno con disabilità.

Alunni con Disturbo Specifico di Apprendimento (DSA – L. 170/2010)

I criteri e le modalità di verifica e valutazione degli apprendimenti sono strettamente correlati a quanto definito ed esplicitato dai docenti coinvolti (Consiglio di classe o Team educativo), in accordo con la famiglia, nel Piano Didattico Personalizzato (PDP), stilato in coerenza con le indicazioni espresse nella Certificazione di DSA consegnata alla Scuola.

Nel valutare gli esiti scolastici, i docenti faranno riferimento a quanto contenuto nel Piano Didattico Personalizzato.

Tenendo conto delle specifiche situazioni, le verifiche proposte dovranno consentire allo studente con DSA di dimostrare effettivamente il livello di apprendimento raggiunto mediante l'applicazione di strumenti compensativi e misure dispensative che determinino le condizioni ottimali per l'espletamento della prova da valutare.

Secondo le Linee Guida "La valutazione deve concretizzarsi in una prassi che espliciti concretamente le modalità di differenziazione a seconda della disciplina e del tipo di compito, discriminando tra ciò che è espressione diretta del disturbo e ciò che esprime l'impegno e le conoscenze effettivamente acquisite".

Nel verificare i livelli di apprendimento, a prescindere dagli aspetti riferiti alle abilità deficitarie, sarà riservata particolare attenzione alla padronanza dei contenuti (valutazione del processo di apprendimento piuttosto che del prodotto elaborato); a seconda della specificità del percorso, potrà non essere fatta la media matematica tra i voti degli scritti e la relativa comprensione orale.

La valutazione deve tener conto delle situazioni soggettive di tali alunni, garantendo le sotto elencate facilitazioni didattiche:

- Provvedimenti compensativi e dispensativi ritenuti più idonei indicati nel piano didattico personalizzato;
- Strumenti alternativi e ausili per l'apprendimento (tabelle mnemoniche, tavola pitagorica, calcolatrice, tempi più lunghi per l'esecuzione delle attività, computer con correttore ortografico, etc.);
- Alcune attività scolastiche, se il caso lo richiede, devono essere tralasciate, come la lettura ad alta voce, il dettato veloce, l'uso del vocabolario;
- Per l'apprendimento delle lingue non native, la forma orale deve essere maggiormente tenuta in considerazione rispetto a quella scritta, come misura compensativa dovuta;
- Tali provvedimenti devono essere applicati non solo durante l'anno scolastico, ma anche nei momenti di valutazione periodica e finale e in sede di esame;
- In particolare per la valutazione è necessario tener conto degli strumenti specifici adottati durante il percorso scolastico.

Le alunne e gli alunni con DSA partecipano alle prove standardizzate INVALSI. Per lo svolgimento delle suddette prove il consiglio di classe può disporre adeguati strumenti compensativi coerenti con il piano didattico personalizzato (PDP).

Alunni con altri Bisogni Educativi Speciali

Sulla base del D.M. 27/12/2012 e della C.M. n. 8 del 06/03/2013 "ogni alunno, con continuità o per determinati periodi, può manifestare Bisogni Educativi Speciali: per motivi fisici, biologici o

anche per motivi psicologici, sociali, rispetto ai quali è necessario che le scuole offrano adeguata e personalizzata risposta”.

Tali tipologie di BES dovranno essere individuati sulla base di elementi oggettivi, ovvero di ben fondate considerazioni psicopedagogiche e didattiche. Per questi alunni e in particolare per coloro che sperimentano difficoltà derivanti dalla non conoscenza della lingua italiana, è parimenti possibile attivare specifici percorsi educativi e didattici, oltre che adottare strumenti compensativi e misure dispensative.

I criteri e le modalità di verifica e valutazione degli apprendimenti potranno essere quindi correlati a quanto definito ed esplicitato dai docenti coinvolti (Consiglio di classe o Team educativo), in accordo con la famiglia, nel Piano Didattico Personalizzato (PDP), stilato in coerenza con le indicazioni espresse in eventuali diagnosi o relazioni cliniche consegnate alla Scuola. Nel valutare gli esiti scolastici, i docenti faranno riferimento a quanto contenuto in tale documento.

La normativa chiarisce che i docenti coinvolti (Consiglio di classe o Team educativo) potranno decidere autonomamente in merito alla predisposizione del PDP e alla temporaneità dello stesso: la predisposizione del PDP sarà contestuale all'individuazione del BES (che potrebbe essere transitorio) e conseguente, quindi, ad un atto di discrezionalità della Scuola.

In sede di esame, sia scritto che orale, per tali alunni non è prevista alcuna misura dispensativa mentre sarà possibile concedere strumenti compensativi, in analogia con quanto previsto per gli alunni con DSA.

2. NORME PER LA SCUOLA PRIMARIA

Finalità della valutazione degli apprendimenti della scuola primaria (Art. 2 Om n.3 del 9/01/2025)

1. La valutazione ha per oggetto il processo formativo e i risultati di apprendimento degli alunni, ha finalità formativa ed educativa, documenta lo sviluppo dell'identità personale e promuove la autovalutazione di ciascuno in relazione alle acquisizioni di conoscenze, abilità e competenze, concorrendo al miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo.
2. La valutazione degli apprendimenti nella scuola primaria concorre, insieme alla valutazione del processo formativo, alla maturazione progressiva dei traguardi di competenza definiti dalle Indicazioni Nazionali ed è coerente con gli obiettivi di apprendimento declinati nel curriculum di istituto.

Modalità di valutazione degli apprendimenti nella scuola primaria (Art. 3 Om n.3 del 9/01/2025)

1. A decorrere dall'anno scolastico 2024/2025, salvo quanto stabilito dall'articolo 7, la valutazione periodica e finale degli apprendimenti è espressa, per ciascuna delle discipline di studio previste dalle Indicazioni Nazionali, ivi compreso l'insegnamento trasversale di educazione civica di cui alla legge 20 agosto 2019, n. 92, attraverso giudizi sintetici correlati alla descrizione dei livelli di apprendimento raggiunti, nella prospettiva formativa della valutazione e della valorizzazione del miglioramento degli apprendimenti.
2. I giudizi sintetici, da riportare nel documento di valutazione per ciascuna disciplina del curriculum, ivi compreso l'insegnamento dell'educazione civica di cui alla legge 20 agosto 2019, n. 92, sono, in ordine decrescente:
 - a) ottimo
 - b) distinto
 - c) buono
 - d) discreto

e) sufficiente

f) non sufficiente

3. Le istituzioni scolastiche possono riportare nel documento di valutazione i principali obiettivi di apprendimento previsti dal curriculum di istituto per ciascuna disciplina.

4. Al fine di garantire efficacia comunicativa, trasparenza e tempestività della valutazione del percorso scolastico, le istituzioni scolastiche adottano modalità di interrelazione con le famiglie, eventualmente attraverso l'uso del registro elettronico, curando le necessarie interlocuzioni tra insegnanti e famiglie.

5. La valutazione in itinere resta espressa nelle forme che il docente ritiene opportune e che restituiscano agli alunni, in modo pienamente comprensibile, il livello di padronanza dei contenuti verificati, in conformità con i criteri e le modalità definiti dal Collegio dei docenti e inseriti nel Piano triennale dell'offerta formativa, come previsto dall'articolo 1, comma 2 del Decreto valutazione.

6. Le istituzioni scolastiche, nell'ambito dell'autonomia didattica di cui all'articolo 4, comma 4 del DPR n. 275/1999, elaborano i criteri di valutazione, da inserire nel Piano triennale dell'offerta formativa, declinando, altresì, per ciascun anno di corso e per ogni disciplina del curriculum la descrizione dei livelli di apprendimento correlati ai giudizi sintetici riportati nell'Allegato A alla presente ordinanza.

7. La valutazione del comportamento è espressa collegialmente dai docenti con un giudizio sintetico riportato nel documento di valutazione, secondo quanto previsto dall'articolo 2, comma 5 del Decreto valutazione.

8. La descrizione del processo e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti, e dell'insegnamento della religione cattolica o dell'attività alternativa sono disciplinati dall'articolo 2, commi 3 e 7 del Decreto valutazione.

Ammissione alla classe successiva nella Scuola Primaria

- Le alunne e gli alunni della scuola primaria sono ammessi alla classe successiva e alla prima classe di scuola secondaria di primo grado anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti (art 3 c. 1 D.lgs. 62/2017).

- Nel caso in cui le valutazioni periodiche o finali delle alunne e degli alunni indichino livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione, l'istituzione scolastica, nell'ambito dell'autonomia didattica e organizzativa, attiva specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento (art 3 c. 2 D.lgs. 62/2017; cfr. Par. n. 5), e documenta gli interventi messi in atto.

Procedure per la non ammissione alla classe successiva nella Scuola Primaria

- I docenti della classe in sede di scrutinio finale, con decisione assunta all'unanimità, possono non ammettere l'alunna o l'alunno alla classe successiva solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione (art 3 c. 3 D.lgs. 62/2017).

Nei casi di cui sopra i docenti dovranno:

1) dare continua e tempestiva comunicazione alla famiglia circa le strategie di miglioramento messe in atto e i relativi esiti;

2) Elaborare la **Relazione (Allegato 1)** nell'ambito del Consiglio di Interclasse richiesto e riunito alla sola presenza dei docenti, presieduto dal Dirigente Scolastico o suo delegato;

3) Presentare al Dirigente Scolastico la relazione di cui sopra debitamente compilata e corredata della relativa documentazione didattica entro e non oltre il mese di maggio.

Criteri di valutazione degli apprendimenti nella Scuola Primaria

Sono elaborati all'interno del documento recante il **Curricolo Verticale** dell'Istituto Comprensivo "S. Ignazio da Santhià di Santhià".

Attività e criteri per la valutazione di "Cittadinanza e Costituzione"

- Le attività svolte nell'ambito di Cittadinanza e Costituzione sono oggetto di valutazione (D.lgs. 62/2017, art. 2, comma 4) e afferiscono all'area storico-geografica (C.M. n. 100 del 2008; C.M. n. 86 del 2010). I suoi contenuti sono:

- Principi basilari di civile convivenza
- La conoscenza dei principi basilari della Costituzione
- I temi della legalità e della coesione sociale; dell'appartenenza nazionale ed europea nel quadro di una comunità internazionale e interdipendente; dei diritti umani; delle pari opportunità; del pluralismo; del rispetto delle diversità; del dialogo interculturale; dell'etica della responsabilità individuale e sociale; della bioetica; della tutela del patrimonio artistico e culturale; della sensibilità ambientale e lo sviluppo sostenibile; del benessere personale e sociale; del fair play nello sport; della sicurezza nelle sue varie dimensioni e, stradale, in particolare; della solidarietà; del volontariato e della cittadinanza attiva.

Le attività per il loro precipuo carattere di trasversalità che contraddistingue *Cittadinanza e Costituzione*, rientrano quindi a pieno titolo pure in tutte le progettualità proposte nel PTOF di Istituto.

➤ L'insegnamento di Cittadinanza e Costituzione, infine, è connesso pure alle iniziative promosse nel/dal Territorio che contribuiscono in modo sostanziale alla maturazione negli allievi delle competenze chiave di Cittadinanza.

- Alla loro valutazione concorrono tutti gli insegnanti, che forniscono ai docenti dell'area storico-geografica elementi conoscitivi sull'interesse e partecipazione manifestati e sul profitto conseguito da ciascun alunno nelle varie attività proposte nell'ambito dell'offerta formativa nel PTOF di Istituto.

Valutazione della Religione Cattolica e delle Attività Alternative all'Insegnamento della Religione Cattolica

I docenti incaricati dell'Insegnamento della Religione Cattolica e delle Attività Alternative partecipano alla valutazione dei discenti che si avvalgono dei suddetti insegnamenti, esprimendo e riportando su una nota distinta un giudizio sintetico sull'interesse manifestato e sui livelli di apprendimento raggiunti (D.lgs. 62/2017, art. 2, commi 3 e 7).

Contenuti delle Attività Alternative all'IRC

Per quanto concerne la programmazione delle attività alternative all'IRC sono escluse le attività curricolari comuni a tutti gli alunni (C.M. 368/85) ed è compito del collegio dei docenti, su proposta dei consigli di interclasse, assolvere tale adempimento all'inizio di ogni anno scolastico e, comunque, entro il primo mese dall'inizio delle lezioni (C.M. 129/86).

I contenuti delle attività alternative non devono risultare discriminanti e, fermo restando il carattere di libera programmazione, il Ministero ha fornito alcuni orientamenti per queste attività. Le CC.MM. 129 e 130 del 1986 propongono, per il primo ciclo, che tali attività, concorrenti al processo formativo della personalità degli alunni/e, siano volte "all'approfondimento di quelle parti dei programmi di storia e di educazione civica più strettamente attinenti alle tematiche relative ai valori fondamentali della vita e della convivenza civile" (C.M. 130/86).

La C.M. 316/87 precisa che il Collegio dei Docenti dovrà formulare precisi programmi e propone a riferimento un modello di attività didattica sul tema dei "Diritti dell'Uomo". Ai docenti incaricati di

tali attività dovrà essere raccomandato di prestare attenzione a non costituire, con le loro personali scelte didattiche, motivo di discriminazione tra avvalentesi e non avvalentesi.

Criteri per la valutazione della Religione Cattolica e delle Attività Alternative all'IRC

Per la valutazione dell'Insegnamento della Religione Cattolica e alle attività Alternative si rimanda al documento recante il **Curricolo Verticale** pubblicato sul sito icsanthia.edu.it, dell'Istituto Comprensivo "S. Ignazio da Santhià di Santhià", nella parte relativa all'IRC.

Valutazione del comportamento nella Scuola Primaria

La valutazione del comportamento viene espressa collegialmente dai docenti attraverso un giudizio sintetico riportato nel documento di valutazione e si riferisce allo sviluppo delle competenze di cittadinanza.

Concorrono alla valutazione degli apprendimenti e all'elaborazione del giudizio sul processo e sul livello globale di sviluppo degli apprendimenti raggiunto i docenti, anche di altro grado scolastico, che svolgono attività e insegnamenti per tutte le alunne e tutti gli alunni o per gruppi degli stessi, finalizzati all'ampliamento e all'arricchimento dell'offerta formativa. essi forniscono elementi conoscitivi sull'interesse manifestato e sul profitto conseguito da ciascun alunno (art. 2 c. 3 del d.lgs. 62/2017). Tali elementi vengono forniti ai Consigli di classe mediante una nota allegata al Verbale, in cui si fa riferimento agli indicatori **IMPEGNO, PARTECIPAZIONE, PROGRESSO NEGLI OBIETTIVI** e relativi descrittori.

3. NORME PER LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

Norme generali sulle deliberazioni di Ammissione/Non ammissione alla classe successiva nella Scuola Secondaria di Primo Grado o all'Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione

- Le deliberazioni in merito all'ammissione alla classe successiva o all'Esame di fine primo ciclo dell'istruzione sono assunte a maggioranza dal Consiglio di classe.
- Le operazioni di scrutinio sono presiedute dal Dirigente Scolastico o da suo delegato.
- I docenti di sostegno partecipano alla valutazione di tutti gli alunni della classe; nel caso in cui a più docenti di sostegno sia affidato, nel corso dell'anno scolastico, lo stesso alunno con disabilità, la valutazione è espressa congiuntamente mediante unico voto.
- Nel caso di deliberazione di non ammissione alla classe successiva nella scuola secondaria e all'Esame di Stato conclusivo del primo ciclo, il voto del docente di IRC e di Attività alternativa all'IRC, se determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale (art. 6 c. 4 del D.lgs.62/20107).

Pre-requisiti per l'ammissione allo scrutinio per la valutazione finale e per l'ammissione all'Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione

1) Frequenza dei $\frac{3}{4}$ (75%) dell'orario annuale personalizzato: secondo la normativa vigente (D.lgs 62/2017) "ai fini della validità dell'anno scolastico, per la valutazione finale delle alunne e degli alunni è richiesta la frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, definito dall'ordinamento della scuola secondaria di primo grado, da comunicare alle famiglie all'inizio di ciascun anno. Rientrano nel monte ore personalizzato di ciascun alunno tutte le attività oggetto di valutazione periodica e finale da parte del Consiglio di classe. Le istituzioni scolastiche stabiliscono, con delibera del collegio dei docenti, motivate deroghe al suddetto limite per i casi eccezionali, congruamente documentati, purché la frequenza effettuata fornisca al Consiglio di classe sufficienti elementi per procedere alla valutazione". Fermo restando quanto sopra previsto, nel caso in cui non sia possibile procedere alla valutazione, il Consiglio di classe accerta e verbalizza,

nel rispetto dei criteri definiti dal Collegio dei docenti, la non validità dell'anno scolastico e delibera conseguentemente la non ammissione alla classe successiva o all'Esame finale del primo ciclo di istruzione. Si precisa che vanno conteggiate come ore di assenza anche le ore di assenza per entrata posticipata e per uscita anticipata. **Il monitoraggio ed il conteggio finale delle ore di assenza compete al docente coordinatore di classe che ha altresì l'onere di comunicare tempestivamente alle famiglie situazioni che possano prospettare il raggiungimento del limite massimo di ore di assenza consentito.**

Con riferimento alla C.M. n. 20/2011 il Collegio dei docenti ha deliberato i seguenti criteri di deroga al limite di assenza normativamente previsto per la validità dell'anno scolastico, qualora ritengano sia nell'interesse dell'alunno, motivando opportunamente, e a condizione che tali assenze non pregiudichino la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati, le seguenti deroghe:

- 1) situazioni di malattia dell'alunno, adeguatamente certificate, che non abbiano consentito la frequenza alle lezioni
- 2) terapie e/o cure programmate e documentabili
- 3) gravi e documentati motivi di famiglia
- 4) partecipazione ad attività agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.
- 5) partecipazione a percorsi di formazione artistici e musicali di comprovata rilevanza
- 6) adesioni a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come giorno di riposo (cfr. legge n.516/1988 che recepisce l'intesa con la Chiesa Cristiana Avventista del Settimo Giorno; Legge n. 101/1989 regolazione dei rapporti tra Stato e Unione delle Comunità Ebraiche).
- 7) trasferimenti temporanei all'estero di alunni stranieri per ricongiungimento ai famigliari, adeguatamente motivati
- 8) stato di alunni nomadi e/o giostrai;
- 9) situazioni di disagio socio-culturale e/o ad alto rischio di dispersione scolastica, adeguatamente valutate dal consiglio di classe.
- 10) assenze riguardanti specifiche situazioni soggettive, adeguatamente valutate dal consiglio di classe, non ricadenti in nessuna delle situazioni precedenti.
- 11) assenze per particolari situazioni di "fragilità" debitamente documentate
- 12) gravi motivi di salute adeguatamente documentati e terapie e/o cure programmate (con particolare riferimento ad alunni con disabilità grave, all'accesso in unità di Pronta accoglienza e in comunità terapeutiche)

In ogni caso potrà essere concessa deroga al limite minimo di frequenza unicamente se, a giudizio del consiglio di classe, sussiste pienamente la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati ad uno dei casi sopra riportati. Non rientrano nelle deroghe le assenze dell'alunno dovute a provvedimenti disciplinari.

Norme per l'Ammissione alla classe successiva nella Scuola Secondaria di Primo Grado o all'Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione

- Le alunne e gli alunni della scuola secondaria di primo grado possono essere ammessi alla classe successiva o all'esame conclusivo del primo ciclo, anche in presenza di parziale o mancata

acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline (insufficienza in una o più discipline).

- Nel caso in cui le valutazioni periodiche o finali delle alunne e degli alunni indichino carenze nell'acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, l'istituzione scolastica, nell'ambito dell'autonomia didattica e organizzativa, attiva specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento e documenta gli interventi messi in atto.

- In sede di scrutinio finale, il consiglio di classe delibera la non ammissione alla classe successiva o all'esame di Stato per gli alunni a cui è attribuito un voto di comportamento inferiore a sei decimi.

Criteri per l'ammissione alla classe successiva nella scuola secondaria o all'Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione in presenza di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline deliberati dal Collegio dei docenti

Nel caso di ammissione alla classe successiva in presenza di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il Consiglio di Classe, entro il limite di insufficienze sotto specificate riportate nello scrutinio finale, delibera l'ammissione alla classe successiva o all'Esame conclusivo del primo ciclo, ritenendo che l'alunno/a abbia conseguito un livello generale di preparazione che gli consenta di affrontare proficuamente l'anno scolastico successivo o l'esame conclusivo di fine ciclo e sulla base della valutazione:

- dell'impegno
- del miglioramento rispetto al punto di partenza
- del livello di maturazione personale, le capacità e le attitudini dimostrate nel corso del percorso scolastico
- dell'eccellenza/delle difficoltà socio-culturali di partenza.

In particolare per la valutazione finale degli apprendimenti e del comportamento si rammenta:

Collegialità della valutazione: per la scuola primaria la valutazione viene effettuata collegialmente dai docenti contitolari della classe, con la presidenza del Dirigente o suo delegato; per la scuola secondaria di I grado la valutazione viene effettuata collegialmente dal Consiglio di Classe, con la presidenza del Dirigente o suo delegato. I docenti di potenziamento non partecipano alla valutazione.

L'ammissione alla classe successiva nella scuola primaria: in ottemperanza all'art. 3 del D.Lgs. 62/2017, "è disposta anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione"; la scuola provvede a segnalare tempestivamente alle famiglie, e ad attivare specifiche strategie e azioni che consentano il miglioramento dei livelli di apprendimento. La non ammissione può essere deliberata con decisione assunta all'unanimità, solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione.

L'ammissione alla classe successiva nella scuola secondaria di I grado: in ottemperanza all'art. 6 del D.Lgs. 62/2017, è disposta, in via generale, "anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline"; pertanto l'alunno viene ammesso alla classe successiva anche se in sede di scrutinio finale viene attribuita una valutazione con voto inferiore a 6/10 in una o più discipline, da riportare sul documento di valutazione; la scuola provvede a segnalare tempestivamente alle famiglie, e ad attivare specifiche strategie e azioni che consentano il miglioramento dei livelli di apprendimento.

Il Consiglio di classe, con adeguata motivazione e tenuto conto dei criteri definiti dal Collegio dei docenti, può decidere la non ammissione con decisione assunta a maggioranza.

Il Consiglio di classe, in sede di scrutinio finale presieduto dal Dirigente scolastico o suo delegato, esprime il voto in decimi di ammissione all'esame conclusivo del primo ciclo, considerando il percorso scolastico compiuto dall'alunna o dall'alunno.

Per tutti gli scrutini finali, di tutte le classi dell'Istituto, sono ammessi alla classe successiva, o all'Esame conclusivo del I ciclo, gli allievi che abbiano conseguito una valutazione:

- con voto di almeno 6/10 in tutte le discipline;
- oppure con un numero massimo di 3 insufficienze gravi (quattro) o con più di tre insufficienze lievi (cinque) e comunque qualora il Consiglio ritenga, con decisione a maggioranza, recuperabili le conoscenze, le abilità e le competenze parzialmente acquisite o non acquisite, nel corso dell'anno scolastico successivo o nelle prove d'esame.

Explicitazione dei suddetti criteri:

1. Le difficoltà sono state pensate in misura tale e collocate in ambiti da pregiudicare il percorso futuro o le autonomie nell'esercizio della cittadinanza
2. Si sono organizzati percorsi didattici personalizzati per migliorare gli apprendimenti senza esiti apprezzabili
3. Si presume che la ripetizione dell'anno scolastico possa concretamente aiutare l'alunno a superare le difficoltà e recuperare in positivo suo percorso di apprendimento
4. Si è in grado di organizzare per l'anno scolastico venturo proposte didattiche e ambienti di apprendimento differenti da quelli già sperimentati senza esito

LIVELLI DI APPRENDIMENTO			ESITO
AMMISSIONE A: CLASSE SUCCESSIVA O ESAME DI STATO	RAGGIUNTI	AMMESSO/A	NON AMMESSO/A con adeguata motivazione (art.6 cc.2 e 4 D L.vo 62/17, art.2 c.2 DM 741/17, p.4 nota MIUR 1865)
	PARZIALMENTE ACQUISITI O NON ACQUISITI IN UNA O PIU' DISCIPLINE	AMMESSO/A	

Norme per la non ammissione alla classe successiva nella scuola secondaria o all'Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione

- Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, la non ammissione alla classe successiva o all'Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione.
- Nel caso in cui le valutazioni periodiche o finali delle alunne e degli alunni indichino carenze nell'acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, l'istituzione scolastica, nell'ambito dell'autonomia didattica e organizzativa, attiva specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento e documenta gli interventi messi in atto.

- In sede di scrutinio finale, il consiglio di classe delibera la non ammissione alla classe successiva o all'esame di Stato per gli alunni a cui è attribuito un voto di comportamento inferiore a sei decimi (Art. 5 OM n.3 del 9/01/2025).

Criteri per la non ammissione alla classe successiva o all'Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione deliberati dal Collegio dei docenti

Il Consiglio di classe a maggioranza delibera la non ammissione alla classe successiva o all'Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione a condizione che:

- In considerazione delle insufficienze riportate nello scrutinio finale il Consiglio di classe ritenga che l'alunno/a non abbia conseguito un livello generale di preparazione che gli consenta di affrontare proficuamente l'anno scolastico successivo o l'Esame di Stato conclusivo di fine ciclo.
- L'alunno/a malgrado gli interventi di recupero e di sostegno agli apprendimenti non abbia rivelato significativi miglioramenti nei livelli di apprendimento.
- Il consiglio di classe ritenga che l'alunno/a, anche avvalendosi di percorsi individualizzati e personalizzati, potrà colmare le rilevanti lacune e valorizzare le proprie attitudini ripetendo l'anno scolastico.
- Voto di comportamento inferiore a sei.

Nel caso di deliberazione di non ammissione alla classe successiva nella scuola secondaria di primo grado e all'Esame di Stato conclusivo del primo ciclo, il voto del docente di Religione Cattolica o di Attività Alternative all'IRC, se determinante per gli alunni che si sono avvalsi dei rispettivi insegnamenti, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale (art. 6 c. 4 del D.lgs: 62/2017).

Nei casi di cui sopra i docenti dovranno:

- 1) Elaborare la **Relazione (Allegato 6)** nell'ambito del Consiglio di classe richiesto e riunito alla sola presenza dei docenti, presieduto dal Dirigente Scolastico o suo delegato;
- 2) Presentare al Dirigente Scolastico la relazione di cui sopra debitamente compilata e corredata della relativa documentazione didattica.

Criteri per la determinazione del Voto di Ammissione all'Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione

Lo scrutinio di ammissione si conclude con il **voto di ammissione** espresso in decimi, considerando il percorso scolastico compiuto dall'alunna o dall'alunno nel triennio della scuola secondaria di primo grado.

Il Voto di Ammissione viene formulato secondo i seguenti criteri deliberati dal Collegio dei docenti e riportati **nell'Allegato 3**.

La decisione relativa all'ammissione all'Esame di Stato conclusivo del primo ciclo appartiene al Consiglio di Classe, presieduto dal Dirigente Scolastico (o suo delegato), a garanzia della uniformità dei giudizi sia all'interno della classe sia nell'ambito di tutto l'Istituto.

L'esito della valutazione è pubblicato all'Albo dell'Istituto sede d'Esame, con indicazione **"Ammesso" seguito dal voto di ammissione in decimi**; ovvero **"Non ammesso"**. In caso di non ammissione all'Esame, l'Istituzione Scolastica adotta idonee modalità di comunicazione preventiva alle famiglie.

Il **voto finale** dell'esame, espresso in decimi, deriva dalla media tra il voto di ammissione e la media non arrotondata dei voti delle prove d'esame. Il voto finale viene arrotondato all'unità superiore per frazioni pari o superiori a 0,5 e proposto alla commissione in seduta plenaria.

Criteri di valutazione degli apprendimenti nella Scuola Secondaria di Primo Grado¹

Sono elaborati all'interno del documento recante il **Curricolo Verticale** pubblicato sul sito icsanthia.edu.it, dell'Istituto Comprensivo "S. Ignazio da Santhià di Santhià".

Attività e criteri per la valutazione di "Cittadinanza e Costituzione"

- Le attività svolte nell'ambito di Cittadinanza e Costituzione sono oggetto di valutazione (D.lgs. 62/2017, art. 2, comma 4) e afferiscono all'area storico-geografica (C.M. n. 100 del 2008; C.M. n. 86 del 2010). I suoi contenuti sono:

- Principi basilari di civile convivenza
- La conoscenza dei principi basilari della Costituzione

I temi della legalità e della coesione sociale; dell'appartenenza nazionale ed europea nel quadro di una comunità internazionale e interdipendente; dei diritti umani; delle pari opportunità; del pluralismo; del rispetto delle diversità; del dialogo interculturale; dell'etica della responsabilità individuale e sociale; della bioetica; della tutela del patrimonio artistico e culturale; della sensibilità ambientale e lo sviluppo sostenibile; del benessere personale e sociale; del fair play nello sport; della sicurezza nelle sue varie dimensioni e stradale in particolare; della solidarietà; del volontariato e della cittadinanza attiva.

Le attività per il loro precipuo carattere di trasversalità che contraddistingue *Cittadinanza e Costituzione*, rientrano quindi a pieno titolo pure in tutte le progettualità proposte nel PTOF di Istituto.

L'insegnamento di Cittadinanza e Costituzione, infine, è connesso pure alle iniziative promosse nel/dal Territorio che contribuiscono in modo sostanziale alla maturazione negli allievi delle competenze chiave di Cittadinanza.

Valutazione della Religione Cattolica e delle Attività Alternative all'Insegnamento della Religione Cattolica

I docenti incaricati dell'Insegnamento della Religione Cattolica e delle Attività Alternative partecipano alla valutazione dei discenti che si avvalgono dei suddetti insegnamenti, esprimendo e riportando su una nota distinta un giudizio sintetico sull'interesse manifestato e sui livelli di apprendimento raggiunti (D.lgs. 62/2017, art. 2, commi 3 e 7).

Contenuti delle Attività Alternative all'IRC

Per quanto concerne la programmazione delle attività alternative all'IRC sono escluse le attività curriculari comuni a tutti gli alunni (C.M. 368/85) ed è compito del collegio dei docenti, su proposta dei consigli di interclasse, assolvere tale adempimento all'inizio di ogni anno scolastico e, comunque, entro il primo mese dall'inizio delle lezioni (C.M. 129/86).

I contenuti delle attività alternative (**Allegato 2**) non devono risultare discriminanti e, fermo restando il carattere di libera programmazione, il Ministero ha fornito alcuni orientamenti per queste attività. Le CC.MM. 129 e 130 del 1986 propongono, per il primo ciclo, che tali attività, concorrenti al processo formativo della personalità degli alunni/e, siano volte "all'approfondimento di quelle parti dei programmi di storia e di educazione civica più strettamente attinenti alle tematiche relative ai valori fondamentali della vita e della convivenza civile" (C.M. 130/86).

La C.M. 316/87 precisa che il Collegio dei Docenti dovrà formulare precisi programmi e proporre a riferimento un modello di attività didattica sul tema dei "Diritti dell'Uomo". Ai docenti incaricati di

¹ Per ulteriori approfondimenti sulla valutazione si veda l'allegato n.5

tali attività dovrà essere raccomandato di prestare attenzione a non costituire, con le loro personali scelte didattiche, motivo di discriminazione tra avvalentesi e non avvalentesi.

Criteri per la valutazione della Religione Cattolica e delle Attività Alternative all'IRC

Per la valutazione dell'Insegnamento della Religione Cattolica e alle attività Alternative si rimanda al documento recante il **Curricolo Verticale** pubblicato sul sito icsanthia.edu.it, dell'Istituto Comprensivo "S. Ignazio da Santhià di Santhià", nella parte relativa all'IRC.

Valutazione del comportamento nella Scuola Secondaria di Primo Grado

La valutazione del comportamento viene espressa collegialmente dai docenti attraverso un voto in decimi riportato nel documento di valutazione e si riferisce allo sviluppo delle competenze di cittadinanza.

Il voto attribuito al comportamento degli alunni in sede di scrutinio finale è riferito all'intero anno scolastico.

In sede di scrutinio finale, il consiglio di classe delibera la non ammissione alla classe successiva o all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione per gli alunni a cui è attribuito un voto di comportamento inferiore a sei decimi.

Permane la facoltà dell'esclusione, da parte del Consiglio d'Istituto, dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all'Esame di Stato conclusivo del primo ciclo nei seguenti casi e alle seguenti condizioni (art. 4 c. 9 bis del DPR 235/1997):

- devono ricorrere situazioni di recidiva, nel caso di reati che violino la dignità e il rispetto per la persona umana; oppure atti di grave violenza o connotati da una particolare gravità tali da determinare seria apprensione a livello sociale;
- non sono esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico.

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO

Il comportamento degli studenti, valutato dal Consiglio di classe, concorrerà alla valutazione complessiva dello studente. Il voto in condotta viene attribuito dall'intero Consiglio di Classe o dal Team docente riunito per gli scrutini in base ai seguenti indicatori e alla seguente griglia di valutazione, (ferma restando l'autonomia della funzione docente anche in materia della valutazione del comportamento)

INDICATORI

- ☐ Rispetto del regolamento di Istituto
- ☐ Comportamento responsabile :
- ☐ Nell'utilizzo delle strutture e del materiale della scuola
- ☐ Nella collaborazione con docenti, personale scolastico e compagni
- ☐ Durante viaggi e visite di istruzione
- ☐ Frequenza e puntualità
- ☐ Partecipazione alle lezioni
- ☐ Impegno e costanza nel lavoro scolastico in classe e a casa

Concorrono alla valutazione degli apprendimenti e all'elaborazione del giudizio sul processo e sul livello globale di sviluppo degli apprendimenti raggiunto, i docenti che svolgono attività e insegnamenti per tutte le alunne e tutti gli alunni o per gruppi degli stessi, finalizzati

all'ampliamento e all'arricchimento dell'offerta formativa. Essi forniscono elementi conoscitivi sull'interesse manifestato e sul profitto conseguito da ciascun alunno (art. 2 c. 3 del d.lgs. 62/2017).

Tali elementi vengono forniti ai Consigli di classe mediante una nota allegata al Verbale, in cui si fa riferimento agli indicatori **IMPEGNO, PARTECIPAZIONE, PROGRESSO NEGLI OBIETTIVI** e relativi descrittori.

ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE

Riferimenti normativi - art.8 del D.lgs. 62/2017

L'Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione "è finalizzato a verificare le conoscenze, le abilità e le competenze acquisite dall'alunna o dall'alunno anche in funzione orientativa".

Commissione d'Esame: istituita presso l'Istituzione Scolastica, è articolata in Sottocommissioni per ciascuna classe terza, composta da tutti i docenti del consiglio di classe. Le funzioni di Presidente sono svolte dal Dirigente Scolastico, o da un docente collaboratore del Dirigente individuato ai sensi dell'art. 25, c. 5, del D.lgs. n. 165/2001, in caso di assenza o impedimento o di reggenza di alta istituzione scolastica.

Secondo quanto ribadito dalla nota informativa 4155 del 07/02/2023- Esame di Stato 2023 conclusivo del primo ciclo di istruzione, l'esame si svolge mediante:

Prove d'Esame: tre prove scritte ed un colloquio, valutati con votazioni in decimi. La Commissione d'Esame predispone le prove d'esame ed i criteri per la correzione e la valutazione.

Le prove scritte, finalizzate a rilevare le competenze definite nel profilo finale dello studente secondo le Indicazioni nazionali per il curricolo, sono:

- a) Prova scritta di italiano, intesa ad accertare la padronanza della stessa lingua
- b) Prova scritta relativa alle competenze logico-matematiche
- c) prova scritta, articolata in due sezioni, una per ciascuna delle lingue straniere studiate.

Il colloquio è finalizzato a valutare le conoscenze descritte nel profilo finale dello studente secondo le Indicazioni nazionali, con particolare attenzione alla capacità di argomentazione, di risoluzione di problemi, di pensiero critico e riflessivo, nonché il livello di padronanza delle competenze di cittadinanza, delle competenze nelle lingue straniere.

Valutazione delle prove d'esame: la Commissione d'Esame delibera, su proposta della Sottocommissione, la **valutazione finale complessiva espressa con votazione in decimi**, derivante dalla media – arrotondata all'unità superiore per frazioni pari o superiori a 0,5 - tra il voto di ammissione e la media dei voti (non arrotondata) delle prove scritte e del colloquio. L'Esame si intende superato se il candidato consegue una votazione complessiva di **almeno sei decimi**.

La valutazione finale espressa con la votazione di dieci decimi può essere accompagnata dalla lode, con deliberazione all'unanimità della Commissione, in relazione alle valutazioni conseguite nel percorso scolastico del triennio e agli esiti delle prove d'esame.

Esito dei candidati privatisti: l'esito dell'Esame per i candidati privatisti tiene conto della valutazione attribuita alle prove scritte e al colloquio.

Alunni assenti durante le prove d'Esame: per le alunne e gli alunni risultati assenti ad una o più prove, per gravi motivi documentati, valutati dal consiglio di classe, la commissione prevede una sessione suppletiva d'esame.

Alunni iscritti ai percorsi a indirizzo musicale

In sede di esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione per le alunne e gli alunni iscritti ai percorsi a indirizzo musicale, il colloquio previsto dall'articolo 8, comma 5, del decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 62, comprende una prova di pratica di strumento, anche per gruppi di alunni del medesimo percorso per l'esecuzione di musica d'insieme.

Alunni inseriti nel progetto regionale “Laboratori Scuola Formazione per prevenire e contrastare la dispersione scolastica”

Le prove scritte da sostenere sono quelle previste dal vigente ordinamento:

- 1) prova scritta di italiano
- 2) prova scritta relativa alle competenze logico-matematiche
- 3) prova scritta, articolata in due sezioni, una per ciascuna delle lingue straniere studiate, fatto salvo quanto previsto dall'art.9 comma 4 del DM prot. n. 741 del 03/10/2017

Il colloquio orale verterà sugli argomenti trattati durante l'anno scolastico e sulle attività del laboratorio della formazione prescelto.

NORME E CRITERI PER LA PREPARAZIONE E LO SVOLGIMENTO DELLE PROVE D'ESAME CONCLUSIVO DEL I CICLO DI ISTRUZIONE

A. Criteri per la preparazione e la valutazione della prova di ITALIANO

Art. 7 del DPR 741/2017

La prova scritta di Italiano accerta la padronanza della lingua, la capacità di espressione personale, il corretto ed appropriato uso della lingua e la coerente e organica esposizione del pensiero da parte delle alunne e degli alunni.

La Commissione predispone almeno tre terne di tracce che saranno formulate in coerenza con il profilo dello studente e i traguardi di sviluppo delle competenze della Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, con particolare riferimento alle seguenti tipologie:

- a) Testo narrativo o descrittivo** coerente con la situazione, l'argomento, lo scopo e il destinatario indicati nella traccia.
- b) Testo argomentativo**, che consenta l'esposizione di riflessioni personali, per il quale devono essere fornite indicazioni di svolgimento.
- c) Comprensione e sintesi di un testo letterario, divulgativo, scientifico** anche attraverso richieste di riformulazione.

La prova può essere strutturata in più parti riferibili alle diverse tipologie.

Nel giorno di effettuazione della prova la Commissione sorteggia la terna di tracce che viene proposta ai candidati. Ciascun candidato svolge la prova scegliendo una delle tre tracce sorteggiate.

Il Collegio dei docenti delibera

Ciascuna terna conterrà una traccia per ogni tipologia:

- 1) Testo narrativo;
- 2) Testo argomentativo;
- 3) Testo con comprensione e sintesi.

Per il testo narrativo, dopo aver analizzato i testi guida proposti dal Documento ministeriale, si fissano delle ipotesi da prendere in considerazione per elaborare le tracce d'Esame:

ESEMPIO

Dato un testo narrativo con la presentazione di un ambiente /situazione più un breve dialogo , il candidato potrà scegliere tra le seguenti opzioni

- a) racconta una vicenda ambientata nel luogo descritto nel testo narrativo della traccia
- b)traendo spunto dal brano scrivi un racconto in cui immagini cosa faranno i protagonisti
- c) letto il brano racconta un episodio simile che ti ha visto protagonista e di come hai vissuto la situazione.

Per quanto riguarda la **seconda tipologia di testo** lo studente potrà sviluppare un testo argomentativo nel quale dato un tema o un brano contenente una tematica specifica esporrà una tesi e la sosterrà con argomenti noti o frutto di convinzioni personali con un lessico appropriato.

Per la tipologia c - comprensione e riassunto- i docenti avranno la possibilità di scegliere la comprensione e la sintesi di un testo letterario, divulgativo, scientifico anche attraverso richieste di riformulazione. I docenti concordano nell'optare per testi simili a quelli proposti agli alunni nel corso dell'anno scolastico durante le attività in classe.

Per gli alunni BES che svolgeranno prove differenziate rispetto alla classe (secondo le indicazioni dei PEI) i docenti curriculari e di sostegno elaboreranno delle griglie di valutazione sulla base degli indicatori precedentemente concordati .

Per tutte le tipologie di prove vengono elaborate **griglie** specifiche per la valutazione.

Gli alunni DSA sosterranno le stesse prove della classe con tempi più lunghi e con strumenti compensativi a disposizione (dizionario digitale e computer con correttore ortografico...) secondo quanto fissato nel PDP.

Gli alunni con Disabilità sosterranno le differenti prove in coerenza con quanto stabilito nel proprio PEI.

B. Criteri per la preparazione e la valutazione della prova di MATEMATICA

Art. 8 del DPR 741/2017

La prova scritta relativa alle competenze logico matematiche accerta la capacità di rielaborazione e di organizzazione delle conoscenze, delle abilità e delle competenze acquisite dalle alunne e dagli alunni nelle seguenti aree: numeri; spazio e figure; relazioni e funzioni; dati e previsioni.

La Commissione predispone almeno tre tracce, ciascuna riferita alle due seguenti tipologie:

- a) Problemi articolati su una o più richieste.
- b) Quesiti a risposta aperta.

Nel giorno di effettuazione della prova la Commissione sorteggia la traccia che viene proposta ai candidati.

Il Collegio dei docenti delibera

La commissione predisporrà tre tracce, ciascuna contenente quattro quesiti, tra loro indipendenti, inerenti i seguenti nuclei tematici fondamentali:

NUMERI

SPAZIO E FIGURE

RELAZIONI E FUNZIONI

DATI E PREVISIONI

I quesiti vertono sui seguenti ambiti di contenuto:

Equazioni / Elementi di algebra

Studio di figure sul piano cartesiano

Problemi di geometria solida

Lettura, rappresentazione grafica e interpretazione di dati (con riferimento a tematiche di carattere scientifico/statistico/tecnologico)

I quesiti proposti nelle tre tracce sono in linea con i programmi svolti nel corso dell'anno, nel rispetto delle linee programmatiche adottate dall'istituto, conformi alle più attuali direttive ministeriali. I quattro quesiti sono indipendenti tra loro.

Ogni quesito è strutturato su più richieste, per livelli crescenti di difficoltà, in modo tale che per il candidato l'essere in grado di affrontare almeno la prima parte del quesito sia garanzia del raggiungimento degli obiettivi minimi prefissati.

Si avrà cura di fornire una traccia con formattazione adeguata in modo da non ostacolarne la lettura.

Alla valutazione complessiva dell'elaborato concorre anche la sua presentazione formale: si tengono in debito conto l'ordine, l'indicazione corretta dei dati e delle figure geometriche, l'uso corretto del linguaggio, l'impostazione di grafici.

CRITERI ED INDICAZIONI PER LE PROVE D'ESAME DI MATEMATICA PER I CANDIDATI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI

Agli studenti **DSA certificati** vengono accordati tempi più lunghi per lo svolgimento della prova, strumenti compensativi (tabelle numeriche/calcolatrice, formulario di geometria piana e solida, schede promemoria di regole e definizioni, ingrandimento del testo) e tutto quanto previsto nei singoli PDP.

Agli allievi con **disabilità** verrà somministrata, se ritenuto necessario, una prova equipollente, in linea con le indicazioni presenti nei PEI.

Una volta strutturata la prova si predispone **una griglia**, con il punteggio associato ai vari sotto-quesiti. Il punteggio finale scaturisce dalla somma dei punteggi dei singoli quesiti.

C. Criteri per la preparazione e la valutazione della prova di LINGUE STRANIERE

Art. 9 del DPR 741/2017

La prova scritta di lingue straniere è articolata in due sezioni distinte, rispettivamente, per l'inglese e per la seconda lingua comunitaria e accerta le competenze di comprensione e produzione scritta riconducibili ai livelli del Quadro Comune Europeo di riferimento per le lingue del Consiglio d'Europa (A2 per inglese, A1 per la seconda lingua comunitaria).

Le tracce, che possono essere anche tra loro combinate, si riferiscono a:

1. questionario di comprensione di un testo
2. completamento, riscrittura o trasformazione di un testo
3. elaborazione di un dialogo
4. lettera o e-mail personale
5. sintesi di un testo.

Per gli alunni BES che svolgeranno prove differenziate rispetto alla classe (secondo le indicazioni dei PEI) i docenti curriculari e di sostegno elaboreranno delle griglie di valutazione sulla base degli indicatori precedentemente concordati.

Per tutte le tipologie di prove vengono elaborate **griglie** specifiche per la valutazione.

Gli alunni DSA sosterranno le stesse prove della classe con tempi più lunghi e con strumenti compensativi a disposizione (dizionario digitale e computer con correttore ortografico...) secondo quanto fissato nel PDP.

Gli alunni con Disabilità sosterranno le differenti prove in coerenza con quanto stabilito nel proprio PEI.

D. Modalità di conduzione e criteri di valutazione del Colloquio pluridisciplinare

Art. 10 del DPR 741/2017

Il colloquio è finalizzato a valutare il livello di acquisizione delle conoscenze, abilità e competenze descritte nel profilo finale dello studente previsto dalle Indicazioni nazionali per il curricolo. Viene condotto collegialmente dalla sottocommissione, ponendo particolare attenzione alle capacità di argomentazione, di risoluzione di problemi, di pensiero critico e riflessivo, di collegamento organico e significativo tra le varie discipline di studio. Il colloquio tiene conto anche dei livelli di padronanza delle competenze connesse all'insegnamento di Cittadinanza e Costituzione.

Il Collegio dei docenti delibera

Il colloquio deve offrire all'alunno la possibilità di dare prova della propria capacità di rielaborazione e di organizzazione delle conoscenze acquisite. Parafrasando il testo ministeriale, il colloquio:

- non è un repertorio di domande e risposte su ciascuna disciplina, prive del necessario ed organico collegamento;
- non è un inconsistente esercizio verboso da cui esulino i dovuti contenuti culturali;
- non è una somma di colloqui distinti;
- non consente artificiose connessioni nella trattazione dei vari argomenti;
- non è una serie di accertamenti di carattere esclusivamente teorico.

Il colloquio, pertanto, non consisterà nell'accertamento di elementi settoriali delle conoscenze né nella verifica del grado di preparazione specifica delle singole discipline (accertamenti che il Consiglio di Classe ha svolto periodicamente nel corso dell'anno e infine ha verificato in sede di valutazione nello scrutinio di ammissione).

Il colloquio tenderà a verificare come l'alunno usa gli strumenti del conoscere, dell'esprimersi e dell'operare, con quale competenza e padronanza è in grado di impiegarli. In altri termini, l'alunno dovrà dar prova di servirsi delle conoscenze acquisite per dimostrare il livello del suo sviluppo formativo, il livello di capacità raggiunto, il possesso delle abilità maturate.

Modalità di conduzione:

- ☐ Mettere l'alunno/a a proprio agio
- ☐ Far scegliere all'alunno/a un argomento per avviare il colloquio
- ☐ Dare maggiore spazio alle materie che non prevedono la prova scritta
- ☐ Permettere la presentazione di lavori manuali, grafici, utilizzando i sussidi multimediali, strumenti musicali
- ☐ Facilitare e sollecitare il dialogo con la sottocommissione

Criteri di valutazione

Poiché il colloquio deve misurare la corrispondenza tra l'ipotesi del progetto educativo e la sua effettiva realizzazione, ogni Consiglio di classe – in fase di pianificazione - terrà conto dei seguenti aspetti:

- Aderenza alle linee della programmazione educativo-didattica attuata nel triennio
- Situazione della classe in rapporto alle attività concretamente svolte
- Scelta di argomenti che permettano la verifica degli obiettivi trasversali

- Personalizzazione del colloquio ovvero si terrà conto delle specificità in termini di capacità, acquisizione delle conoscenze, carenze nella preparazione di base, alunni in situazione di disagio (Disabilità, DSA, Bes).

La sottocommissione verbalizza la traccia del colloquio e formula un voto ad esso relativo. Il voto, anche per questo tipo di prova, non può prescindere dalla situazione di partenza del candidato. Facendo riferimento agli obiettivi di apprendimento si considerano gli indicatori seguenti:

- Capacità di comprendere adeguatamente le richieste
- Capacità di comunicare oralmente le proprie esperienze attraverso i vari linguaggi, anche specifici
- Capacità di esporre in modo chiaro le proprie conoscenze e opinioni, servendosi di strumenti adeguati (cartine, grafici, schemi, ecc.)
- Capacità di organizzare le conoscenze e i contenuti acquisiti secondo le coordinate spazio-temporali e gli opportuni legami
- Capacità di orientarsi nei linguaggi non verbali
- Capacità di esprimersi in modo sintetico/analitico, a seconda delle richieste e dell'argomento
- Capacità di applicare e generalizzare le conoscenze acquisite
- Conoscenza degli argomenti e capacità di esporli, servendosi di una pluralità di linguaggi
- Possesso adeguato dei contenuti generali e specifici relativi alle diverse discipline.

ESAME CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO PER ALUNNI CON DISABILITA' CERTIFICATA EX L. 104/1992

- Le alunne e gli alunni con disabilità sostengono le prove di esame al termine del primo ciclo di istruzione con l'uso di attrezzature tecniche e sussidi didattici, nonché di ogni altra forma di ausilio tecnico loro necessario, utilizzato nel corso dell'anno scolastico per l'attuazione del piano educativo individualizzato (PEI).
- Per lo svolgimento dell'Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, la sottocommissione, sulla base del piano educativo individualizzato, relativo alle attività svolte, alle valutazioni effettuate e all'assistenza eventualmente prevista per l'autonomia e la comunicazione, predispone, se necessario, prove differenziate idonee a valutare il progresso dell'alunna o dell'alunno in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali. Le prove differenziate hanno valore equivalente ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma finale.
- Alle alunne e agli alunni con disabilità che non si presentano agli esami viene rilasciato un attestato di credito formativo. Tale attestato è comunque titolo per l'iscrizione e la frequenza della scuola secondaria di secondo grado ovvero dei corsi di istruzione e formazione professionale, ai soli fini del riconoscimento di ulteriori crediti formativi da valere anche per percorsi integrati di istruzione e formazione.
- Nel diploma finale rilasciato al termine degli esami del primo ciclo e nelle tabelle affisse all'albo di istituto non viene fatta menzione delle modalità di svolgimento e della differenziazione delle prove.

RICAPITOLANDO...

Nella valutazione degli alunni con disabilità i docenti perseguono l'obiettivo di cui all'art.314, comma 2, del D.Lgs. n.297 del 1994 ossia lo sviluppo delle potenzialità della persona disabile nell'apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione. L'ammissione alla

classe successiva e all'esame di stato conclusivo del primo ciclo di istruzione avviene secondo quanto disposto dal D.Lgs.62/2017 (artt. 3 e 6) sempre in riferimento il piano educativo individualizzato. Il consiglio di classe o i docenti contitolari della classe possono prevedere adeguate misure compensative o dispensative per lo svolgimento delle prove e, ove non fossero sufficienti l'esonero della prova (comma 4, art.11). Le alunne e gli alunni con disabilità sostengono le prove di verifica periodiche e di esame al termine del primo ciclo di istruzione con l'uso di attrezzature tecniche e sussidi didattici, nonché ogni altra forma di ausilio tecnico loro necessario, utilizzato nel corso dell'anno scolastico per l'attuazione del piano educativo individualizzato (comma 5, art.11). Per lo svolgimento dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, la sottocommissione, sulla base del piano educativo individualizzato, relativo alle attività svolte, alle valutazioni, predispone, se necessario, prove differenziate idonee a valutare il progresso dell'alunna o dell'alunno in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali. Le prove differenziate hanno valore equivalente ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma finale (comma 6, art.11).

Se l'alunno disabile non si presenta agli esami di Stato si rilascia un attestato di credito formativo (novità introdotta dall'art. 11). Tale attestato è comunque titolo per l'iscrizione e la frequenza della scuola secondaria di secondo grado ovvero dei corsi di istruzione e formazione professionale, ai soli fini del riconoscimento di ulteriori crediti formativi da valere anche per percorsi integrati di istruzione e formazione.

ESAME CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO PER ALUNNI CON DSA

- Per l'Esame di stato conclusivo del primo ciclo di istruzione la commissione può riservare alle alunne e agli alunni con DSA, tempi più lunghi di quelli ordinari. Per tali alunne e alunni può essere consentita la utilizzazione di apparecchiature e strumenti informatici solo nel caso in cui siano già stati impiegati per le verifiche in corso d'anno o comunque siano ritenuti funzionali allo svolgimento dell'esame, senza che venga pregiudicata la validità delle prove scritte.

- Nel diploma finale rilasciato al termine degli esami del primo ciclo e nelle tabelle affisse all'albo di istituto non viene fatta menzione delle modalità di svolgimento e della differenziazione delle prove.

ALUNNI STRANIERI

Sia per la valutazione che per la conduzione dell'Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione si fa riferimento alle Linee Guida per gli alunni stranieri emanate nel febbraio 2014:

I minori con cittadinanza non italiana presenti sul territorio nazionale, in quanto soggetti all'obbligo d'istruzione, sono valutati nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani (DPR 394/1999, art. 45). Pertanto, agli alunni stranieri iscritti nelle scuole italiane, sia statali che paritarie, si applicano tutte le disposizioni vigenti in materia, anche per i casi rientranti nelle tutele specifiche delle situazioni di disabilità (L.104/1992) o di disturbo specifico di apprendimento (L.170/2010) o di altre difficoltà ricomprese nei Bisogni Educativi Speciali (Direttiva del 27 dicembre 2012).

Nella sua accezione formativa, la valutazione degli alunni stranieri, soprattutto di recente immigrazione o non italofoeni, pone diversi ordini di questioni, che possono riguardare non solo le modalità di valutazione e di certificazione ma, in particolare, la necessità di tener conto del percorso di apprendimento dei singoli studenti.

E' prioritario, in tal senso, che la scuola favorisca, con specifiche strategie e percorsi personalizzati, a partire dalle Indicazioni nazionali per il curricolo del primo ciclo di istruzione, un possibile

adattamento dei programmi per i singoli alunni, garantendo agli studenti non italiani una valutazione che tenga conto, per quanto possibile, della loro storia scolastica precedente, degli esiti raggiunti, delle caratteristiche delle scuole frequentate, delle abilità e competenze essenziali acquisite.

L'Esame di Stato conclusivo del primo ciclo

La normativa d'Esame non permette di differenziare formalmente le prove per gli studenti stranieri, ma solo per gli studenti con bisogni educativi speciali certificati o, comunque, forniti di un piano didattico personalizzato.

E' importante che anche nella relazione di presentazione della classe all'Esame di Stato vi sia un'adequata presentazione degli studenti stranieri e delle modalità con cui si sono svolti i rispettivi percorsi di inserimento scolastico e di apprendimento.

La valutazione in sede d'Esame assume una particolare importanza. Sancisce la conclusione di un percorso e la preparazione dello studente con un titolo di studio che ha valore legale.

Per l'Esame al termine del primo ciclo, nel caso di notevoli difficoltà comunicative, è possibile prevedere la presenza di docenti o mediatori linguistici competenti nella lingua d'origine degli studenti per facilitare la comprensione. Nel caso sia stato possibile assicurare allo studente l'utilizzazione della lingua d'origine per alcune discipline scolastiche, potrà essere effettuato l'accertamento delle competenze maturate.

GIUDIZIO COMPLESSIVO D'ESAME E CONSIGLIO ORIENTATIVO

Il giudizio complessivo dell'Esame di Stato conclusivo del primo ciclo e il consiglio orientativo viene formulato tenendo conto degli indicatori e descrittori deliberati dal Collegio dei docenti relativi a PARTECIPAZIONE, PREPARAZIONE CULTURALE, CAPACITÀ DI RIELABORAZIONE; SINTESI E COLLEGAMENTO, MATURAZIONE PERSONALE.

ATTRIBUZIONE DELLA LODE

Il Collegio dei docenti delibera che la lode debba essere proposta all'intera Commissione d'Esame qualora tutti i membri della sottocommissione esaminatrice siano concordi nell'attribuzione.

La C.M. n. 49 del 20/05/2010, confermata dalla C.M. n. 48 del 31/05/2012, prevede che:

"A coloro che conseguono un punteggio di dieci decimi può essere assegnata la lode da parte della commissione esaminatrice con decisione assunta all'unanimità".

Il Collegio dei docenti delibera i seguenti **criteri di attribuzione della lode con decisione assunta all'unanimità**:

- Valutazione finale d'esame di fine ciclo pari a 10
- Capacità di rielaborazione personale e di effettuare collegamenti interdisciplinari dimostrata nelle prove scritte ed in sede di colloquio.
- Decisione discrezionale della Commissione.

PUBBLICAZIONE ESITI DELL'ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO

L'esito positivo dell'Esame di Stato, con l'indicazione **della votazione complessiva conseguita**, è pubblicato per tutti i candidati all'albo della scuola sede della Commissione.

L'indicazione "ESITO POSITIVO" deve essere utilizzata anche per gli alunni con disabilità che non conseguono il diploma finale, ma il solo attestato di credito formativo.

In caso di mancato superamento dell'Esame, le istituzioni scolastiche adottano idonee modalità di comunicazione preventiva alle famiglie dei candidati; all'albo della scuola l'esito viene pubblicato con la sola indicazione di "ESITO NEGATIVO", *senza alcuna indicazione del voto*.

Per i candidati con piano educativo individualizzato (PEI) che abbiano sostenuto prove differenziate non deve esservi menzione di tali prove nei tabelloni affissi all'albo della scuola.

CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE (art. 9 D.lgs. 62/2017 – Linee guida D.M. 742/2017; decreto n. 14 del 30 gennaio 2024)

La certificazione delle competenze descrive lo sviluppo dei livelli delle competenze chiave e delle competenze di cittadinanza progressivamente acquisite dalle alunne e dagli alunni, anche sostenendo e orientando gli stessi verso la scuola del secondo ciclo.

La certificazione è rilasciata al termine della scuola primaria e del primo ciclo di istruzione.

I modelli nazionali per la certificazione delle competenze sono emanati con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca sulla base dei seguenti principi:

- a) riferimento al profilo dello studente nelle Indicazioni nazionali per il curriculum della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione;
- b) ancoraggio alle competenze chiave individuate dall'Unione europea, così come recepite nell'ordinamento italiano;
- c) definizione, mediante enunciati descrittivi, dei diversi livelli di acquisizione delle competenze;
- d) valorizzazione delle eventuali competenze significative, sviluppate anche in situazioni di apprendimento non formale e informale;
- e) coerenza con il piano educativo individualizzato per le alunne e gli alunni con disabilità;
- f) indicazione, in forma descrittiva, del livello raggiunto nelle prove a carattere nazionale Invalsi, distintamente per ciascuna disciplina oggetto della rilevazione e certificazione sulle abilità di comprensione e uso della lingua inglese.

Il nostro Istituto adotta il modello di certificazione delle competenze elaborato dal Ministero dell'Istruzione sia per la scuola primaria sia per la scuola secondaria di primo grado.

La certificazione descrive i livelli di apprendimento raggiunti da ciascun alunno al fine di sostenere i processi di apprendimento, di favorire l'orientamento per la prosecuzione degli studi, di consentire eventuali passaggi tra i diversi percorsi e sistemi formativi e l'inserimento nel mondo del lavoro.

Il D.lgs 62/2017, all'art. 9, c. 3, lettera f, prescrive che la certificazione al termine del primo ciclo rechi *"indicazione, in forma descrittiva, del livello raggiunto nelle prove a carattere nazionale di cui all'articolo 7, distintamente per ciascuna disciplina oggetto della rilevazione e certificazione sulle abilità di comprensione e uso della lingua inglese"*.

Il D.M. 742/2017, all'art. 4, c. 2 e 3, precisa che il modello di certificazione al termine del primo ciclo *"è integrato da una sezione, predisposta e redatta a cura di INVALSI che descrive i livelli conseguiti dall'alunna e dall'alunno nelle prove nazionali di italiano e matematica. Il modello è, altresì, integrato da una ulteriore sezione, predisposta e redatta a cura di INVALSI che certifica le abilità di comprensione e uso della lingua inglese ad esito della prova scritta nazionale, di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo n. 62/2017"*.

Ciò significa che alla famiglia. Al termine dell'Esame di Stato vengono consegnati:

1. l'attestato di superamento dell'Esame sostitutivo del diploma;
2. la certificazione delle competenze redatta dal Consiglio di Classe e sottoscritta dal Dirigente Scolastico;
3. la sezione predisposta e sottoscritta da INVALSI che attesta, mediante descrittori, il livello conseguito dagli allievi nelle prove nazionali di italiano e matematica
4. la sezione predisposta e sottoscritta da INVALSI che certifica i livelli di comprensione ed uso della lingua inglese nella prova nazionale.

I livelli sono descritti nel modo seguente:

A – Avanzato L'alunno/a svolge compiti e risolve problemi complessi, mostrando padronanza nell'uso delle conoscenze e delle abilità; propone e sostiene le proprie opinioni e assume in modo responsabile decisioni consapevoli.

B – Intermedio L'alunno/a svolge compiti e risolve problemi in situazioni nuove, compie scelte consapevoli, mostrando di saper utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite.

C – Base L'alunno/a svolge compiti semplici anche in situazioni nuove, mostrando di possedere conoscenze e abilità fondamentali e di saper applicare basilari regole e procedure apprese.

D – Iniziale L'alunno/a, se opportunamente guidato/a, svolge compiti semplici in situazioni note.

I modelli di certificazione delle competenze aggiornati secondo il decreto n. 14 del 30 gennaio 2024, sono consultabili nell' allegato n.4.

L'art.9 del D.Lgs 62/2017 prevede che la certificazione delle **competenze dell'alunno disabile** sia coerente con il suo PEI. I singoli consigli di classe definiscono per l'alunno disabile, i livelli di competenza che si prenderanno in considerazione come mete raggiungibili, anche in relazione al profilo di funzionamento e al PEI.

DOCUMENTI DA STILARE PER L'ESAME

1. Registro dei verbali delle operazioni di esame.
2. Registro generale degli Esami.
3. Elenco nominativo dei docenti della Commissione e delle singole Sottocommissioni.
4. Elenco Candidati divisi per classe.
5. Copia tabelloni di ammissione all'Esame.
6. Elenco candidati con disabilità, DSA con rispettivi PEI e PDP.
7. Prospetto Prove differenziate e/o semplificate alunni con disabilità.
8. Proposte del Consiglio di Classe per gli alunni con certificazione DSA.
9. Relazioni finali coordinatori classi terze.
10. Relazioni disciplinari con indicazione del programma d'Esame.
11. Indicazioni del collegio sulla durata delle prove scritte.
12. Griglie di correzione delle prove scritte.
13. Criteri correzione e valutazione prove scritte e orali.
14. Statini individuali dei candidati.
15. Documentazione per la certificazione delle competenze di ogni singolo candidato.
16. Calendario prove scritte, orali e turni di assistenza.
17. Tabelloni risultati ammissioni.
18. Verbali dello scrutinio finale.
19. Lettera inviata alle famiglie per informarle sul calendario degli esami.
20. Fogli protocollo: righe, quadretti e carta millimetrata.